

139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

**139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori - Dlgs 14/2019
-Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 37-bis \(Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 139 Sostituzione

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello